

verhindert werden, so muss auch der Verwaltungsbeirat bei der pflichtgemässen Wahrnehmung der Interessen des ihm anvertrauten Vermögens als Dritter im Sinn von Art. 106 f. SchKG anerkannt werden.

Dabei ist — gemäss Art. 109 — jedenfalls dann dem Gläubiger Frist zur Klage gegen den Beirat als gesetzlichen Vertreter des Schuldners anzusetzen, wenn der Beirat den Gewahrsam am gepfändeten Gut hat. Das trifft im vorliegenden Fall zu; denn es steht ausser Zweifel, dass die Vormundschaftsbehörde, in deren Händen das gepfändete Sparheft liegt, den Gewahrsam für den Beirat ausübt und dass der Schuldner nicht in der Lage ist, darüber zu verfügen. Ob nicht Gründe dafür bestehen, dem Beirat auch dann, wenn die gepfändete Sache sich im Gewahrsam des Schuldners befindet, in Abweichung von der Regel des Gesetzes die Beklagtenrolle vorzubehalten, braucht daher hier nicht näher erörtert zu werden.

Beigefügt mag noch werden, dass das Amt, wenn es nun dem Gläubiger Frist zur Klage ansetzt, in der betreffenden Verfügung (Formular Nr. 24) den Anspruch des Beirates dahin zu formulieren hat, das Sparheft werde « als für die in Betreibung gesetzte Forderung nicht haftendes Vermögen des Schuldners » bezeichnet.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.

23. Sentenza del 13 maggio 1932 nella causa Bucher.

Lo Stato non risponde degli incassi che l'Ufficiale di esecuzione e fallimenti ha fatto in qualità di commissario di un concordato. — Non spetta alla Autorità di Vigilanza di esaminare, se l'art. 5 LEF possa essere applicato ai commissari di concordato o se, in virtù dell'art. 6, lo Stato possa essere chiamato a rispondere sussidiariamente delle loro colpe. — Art. 5 e 6 LEF.

Für Zahlungen, die an das Betreibungs- oder Konkursamt als Sachwalter im Nachlassverfahren geleistet werden, haftet der Kanton nicht. — Die Entscheidung darüber, ob Art. 5 SchKG auch auf den Sachwalter im Nachlassverfahren zutrefte, und ob für dessen Verschulden gemäss Art. 6 SchKG der Kanton subsidiär hafte, kommt nicht den Aufsichtsbehörden zu. SchKG Art. 5, 6.

Le Canton ne répond pas des paiements reçus par le préposé aux poursuites ou aux faillites en qualité de commissaire de concordat. — Il n'appartient pas aux autorités de surveillance de dire si l'art. 5 LP s'applique audit commissaire et si le Canton encourt la responsabilité subsidiaire instituée par l'art. 6 LP.

Ritenuto in linea di fatto :

A. — Con decreti 12 e 17 febbraio 1930 il Pretore di Locarno ha accordato la moratoria a Jeanne Bucher-Egli ed al di lei marito Bucher Ernesto, nominando a commissario James Turri, allora ufficiale di esecuzione del distretto di Locarno. Ambo i concordati vennero omologati con decreto del 25 aprile 1930 e l'omologazione fu pubblicata nel foglio ufficiale cantonale N. 34 del 29 aprile 1930.

B. — Con ricorso 14 marzo 1932 i prefati coniugi Bucher-Egli, allegando che il commissario del concordato James Turri non aveva versato a chi di diritto la somma di 800 fr. spedita per loro il 12 maggio 1930 dalla Volksbank Hochdorf all'Ufficio di Locarno, domandavano all'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino, che, previa verifica circa la spedizione della somma in parola, venisse ordinato all'Ufficio di Locarno e per esso allo Stato del Cantone Ticino di restituire detta somma ai ricorrenti.

C. — Premessa la constatazione, che dall'esame dei registri dell'Ufficio di Locarno non risultava, aver esso mai ricevuto la somma di 800 fr. spedita al suo indirizzo il 12 maggio 1932 e espressa l'ipotesi che quest'importo fosse stato incassato dal commissario del concordato Turri, attualmente imputato di peculato e di truffa, l'Autorità cantonale di Vigilanza respingeva il ricorso con decisione

del 6 aprile 1932, contro la quale i coniugi Bucher-Egli hanno inoltrato l'attuale ricorso nei modi e termini di legge.

Considerando in diritto :

1. — I ricorrenti partono dal concetto, che anche in materia di concordato sia applicabile la massima, sancita dalla giurisprudenza, secondo cui lo Stato è responsabile dei pagamenti fatti all'ufficio e deve quindi rifondere fondi, che l'ufficiale di esecuzione e dei fallimenti avesse sottratti. Il concetto è erroneo. Secondo l'art. 12 LEF, l'ufficio è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto dei creditori. Essendo un'autorità statale, l'Ufficio è quindi da ritenersi, entro i limiti delle sue attribuzioni, una « statio fisci » : giuridicamente è dunque lo Stato che incassa i detti versamenti per il tramite dell'ufficio e che dovrà al caso versarli agli aventi diritto.

Questo motivo, che fu considerato determinante dalla pratica formatasi intorno all'interpretazione dell'art. 12 LEF predetto, non può tuttavia essere applicato nei confronti del commissario di concordato, le cui funzioni si esauriscono nella vigilanza sugli affari del debitore e nella direzione della procedura concordataria (art. 298, 299, 300 e 301). Il commissario non è chiamato per legge ad incassare dei fondi ed a disporne e non costituisce quindi una « statio fisci ». Se accetta dei versamenti, egli agisce in suo proprio nome, non come statio fisci, per la quale lo Stato dovrebbe rispondere verso coloro che tale versamento hanno effettuato.

2. — Non occorre esaminare la questione di sapere, (v. querelata sentenza pag. 3), se il disposto dell'art. 5 LEF possa essere applicato ai commissari di concordato e se, in virtù dell'art. 6, lo Stato possa essere chiamato a rispondere delle loro colpe. E ciò per due motivi : anzitutto perchè, ad ogni modo, la responsabilità dello Stato non sarebbe che sussidiaria e, in secondo luogo, perchè non può spettare all'Autorità di Vigilanza, ma

solo al giudice, la competenza di conoscere dell'esistenza di atto colposo o delittuoso. Ma nella specie non può neanche trattarsi della responsabilità del commissario. Il concordato è stato omologato il 25 aprile 1930 (v. stato di fatto lett. A) : le funzioni del commissario erano dunque terminate a questa data, poichè all'infuori dell'ipotesi di un concordato per cessione degli attivi, un commissario non ha nessuna qualità per occuparsi dell'esecuzione del concordato. Ora, i ricorrenti stessi ammettono che il versamento, del quale, a loro dire, lo Stato dovrebbe rispondere, fu fatto il 13 maggio 1930, vale a dire quando James Turri non era più commissario del concordato. Poco importa che, come emerge dalla lettera 12 maggio 1930 della Banca Popolare di Hochdorf, la somma fu spedita all'ufficio « per l'autorità concordataria competente », poichè, come risulta dalle constatazioni delle istanze cantonali, la somma, in fatto, non pervenne all'ufficio. Ma la situazione giuridica non sarebbe diversa, ove il contrario fosse accertato. L'ufficio infatti agisce come statio fisci e per conto dello Stato, solo ove incassi dei versamenti che devongli esser fatti in virtù della legge e che egli, per le sue funzioni, è tenuto ad accettare. Se accetta altri versamenti, la responsabilità dello Stato non è in giuoco : l'ufficiale agisce all'infuori dei suoi attributi e gli atti che compie non implicano che la sua responsabilità personale.

pronuncia :

Il ricorso è respinto.